

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

91.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALBERTO PROVANTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Berlinguer e Giannotti; Giannotti ed altri: Riforma dell'ENEA (<i>Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (5290)	3	Senatori Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche — a fini di sicurezza — di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4715)	16
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 6, 7, 9 10, 13, 14, 15, 16	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	16, 23
Provantini Alberto, <i>Presidente</i>	3, 5, 6	Bortolami Benito Mario (gruppo DC), <i>Relatore</i>	20, 22
Balestracci Nello (gruppo DC)	10	Righi Luciano (gruppo DC)	23
Bianchini Giovanni (gruppo DC)	6	Strada Renato (gruppo comunista-PDS)	22
Corsi Hubert (gruppo DC), <i>Relatore</i>	5, 6, 7 9, 10, 13, 14, 15, 16	Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	5 7, 9, 10, 14, 15, 16	Scotti Virginio ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744);	
Sanese Nicolamaria (gruppo DC)	6	Bianchini ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085)	23
Scalia Massimo (gruppo verde)	5, 6, 15	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	23, 26
Strada Renato (gruppo comunista-PDS) ..	13, 14	Napoli Vito (gruppo DC), <i>Relatore</i>	23

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,25.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (5290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: « Riforma dell'ENEA », già approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 14 novembre 1990.

Ricordo che nelle sedute del 16 e 22 maggio, 11, 12 e 18 giugno 1991 la Commissione ha approvato gli articoli fino al 12, esclusi gli articoli ai quali sono stati presentati emendamenti approvati in linea di principio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALBERTO PROVANTINI

HUBERT CORSI, *Relatore*. Prima di procedere nell'esame degli articoli vorrei proporre alla Commissione una modifica tecnica necessaria, a mio avviso, all'articolo 4, non ancora approvato essendo stati ad esso presentati ed approvati in linea di principio alcuni emendamenti. Si tratta di aggiungere all'articolo 4, comma 1, dopo la

parola « triennale » le parole « aggiornabile annualmente per scorrimento ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

2. Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'ente e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente e del Ministero del tesoro.

3. Le delibere che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dall'ENEA sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro del tesoro.

4. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria nonché di qualsiasi attività, anche occasionale, che sia in conflitto con gli interessi e i compiti dell'ente.

5. Il dipendente dell'ENEA nominato consigliere di amministrazione del medesimo ente è collocato, per la durata dell'incarico, in aspettativa senza assegni e senza progressione di carriera.

6. Il consiglio di amministrazione può collocare fuori ruolo i dipendenti chiamati a ricoprire presso le pubbliche amministrazioni incarichi che rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente. A tali dipendenti non possono essere attribuiti compensi per il periodo di collocamento fuori ruolo, salvo il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'articolo 13, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da sottoporre ad approvazione ai sensi della legge 11 luglio 1988, n. 266.

2. Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'ente e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente, oltre agli altri Ministeri di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1988, n. 266.

13.1.

Il Relatore.

All'emendamento 13.1, aggiungere il seguente comma:

3. Le delibere che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dall'ENEA tengono conto dell'andamento della contrattazione nei corrispondenti settori pubblici, anche in riferimento alle linee di politica economica del Governo, e sono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro vigilante e di concerto con il

Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'ambiente e della ricerca scientifica e tecnologica.

0.13.1.1.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'ENEA è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

13.6.

Martinat.

All'articolo 13, sopprimere il comma 5.

13.8.

Martinat.

All'articolo 13, sopprimere il comma 5.

13.9.

Strada, De Julio.

All'articolo 13, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è incompatibile con la carica di membro del consiglio di amministrazione del medesimo ente.

13.4.

Strada, Scalia.

All'articolo 13, comma 5, sostituire le parole senza assegni e senza progressione di carriera con le parole con assegni, senza progressione di carriera e senza alcun emolumento connesso con la carica di membro del consiglio di amministrazione.

13.5

Bianchini.

All'articolo 13, comma 5, sostituire le parole senza assegni e senza progressione di carriera con le parole con assegni, senza progressione di carriera e senza alcun

emolumento per la carica di membro del consiglio di amministrazione.

13.2

Il Relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il dipendente Enea nominato consigliere di amministrazione deve optare entro 15 giorni tra tale carica ed il ruolo di dipendente. Nel caso egli opti per la carica di consigliere viene collocato « fuori ruolo ».

13.10.

Bianchini, Napoli, Sanese, Zavettieri, Castagnetti Pierluigi.

All'articolo 13 sopprimere il comma 6.

13.7

Martinat.

All'articolo 13, comma 6, sostituire le parole, fuori ruolo con le parole in aspettativa.

13.3.

Il Relatore.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Sono contrario al subemendamento Scalia e Mattioli 0.13.1.1 che rischia di creare confusione rispetto a quanto previsto dalla legge 11 luglio 1988, n. 266. Tra l'altro, il mio emendamento 13.1 recepisce il parere espresso dalla Commissione lavoro e prevede un esplicito riferimento alla legge n. 266. Sono favorevole agli identici emendamenti Martinat 13.8 e Strada e De Julio 13.9. Sono contrario all'emendamento Bianchini ed altri 13.10 e Martinat 13.7. Ritiro il mio emendamento 13.2 e, con riferimento al 13.3, desidero sottolineare che è reso necessario dal fatto che all'interno dell'ENEA non esiste la possibilità di una collocazione fuori ruolo. Infine invito il presentatore a ritirare l'emendamento 13.5.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'arti-*

giano. Condivido il parere del relatore su tutti gli emendamenti tranne che sul 13.3. Il collocamento in aspettativa previsto da questo emendamento è visto dai dipendenti dell'ENEA come una minaccia di licenziamento: secondo il contratto di lavoro di quell'ente, infatti, dopo un anno di aspettativa scatta automaticamente il licenziamento. Invito pertanto il relatore a ritirarlo, altrimenti il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Scalia e Mattioli 0.13.1.1.

MASSIMO SCALIA. Nel dichiarare il voto favorevole del mio gruppo, vorrei fornire alcuni chiarimenti al relatore, perché ho l'impressione che il significato di questo subemendamento non sia del tutto chiaro.

Esso non solo ripristina il testo del Senato, ma anzi si preoccupa proprio di non entrare in collisione con la legge precedente, secondo la quale le delibere che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'ENEA sono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La formulazione del relatore, invece, creerebbe una certa confusione poiché ci troveremmo di fronte ad una legge di riforma dell'ENEA che attribuisce al ministro dell'industria l'approvazione della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, e ad un'altra, la n. 266 del 1988 — che rimane in vigore —, che configura una procedura diversa, attribuendo lo stesso potere al Presidente del Consiglio. Ritengo che se non troviamo una soluzione adesso, tale contraddizione provocherà molta confusione e darà sicuramente origine ad un contenzioso.

Il mio subemendamento recupera la formulazione della legge n. 266 laddove fa riferimento alla contrattazione nei corrispondenti settori pubblici ed alle linee di politica economica del Governo. Non viene riprodotta letteralmente la norma recata da quella legge, poiché, mentre in quel caso si parlava di settori pubblici e privati, essendo l'ENEA un ente pubblico il riferimento al privato è superfluo.

HUBERT CORSI, *Relatore*. La confusione di cui parla l'onorevole Scalia non si determina, perché l'emendamento da me proposto è sostitutivo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 13; in tal modo rimane stabilito che le delibere che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale vengono approvate secondo le procedure previste dalla legge 11 luglio 1988, n. 266. In tal senso, del resto, siamo stati richiamati anche dal parere della Commissione lavoro. Sarebbe il subemendamento dell'onorevole Scalia che andrebbe a modificarla. Questo, comunque, è un problema di merito sul quale ognuno mantiene la propria opinione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Scalia e Mattioli 0.13.1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 13.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché il presentatore dell'emendamento 13.6 è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Martinat 13.8 e Strada e De Julio 13.9, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

L'emendamento Strada e Scalia 13.4 risulta precluso poiché un'analogia norma è stata approvata in un'altra parte del testo.

A seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 13.8 e 13.9, gli emendamenti Bianchini 13.5 e 13.2 del relatore risultano preclusi.

Passiamo all'emendamento Bianchini ed altri 13.10.

GIOVANNI BIANCHINI. Vorrei osservare che l'incompatibilità in merito alla quale abbiamo assunto alcune decisioni in una precedente seduta, non comporta necessariamente l'uscita dal ruolo. Personalmente,

sono docente universitario e tale carica è incompatibile con quella di parlamentare; pertanto ho dovuto optare per uno dei due incarichi e mi trovo in aspettativa obbligatoria. Ritengo dunque utile l'emendamento 13.10 che chiarisce il fatto che l'incompatibilità tra funzioni non comporta l'uscita dal ruolo.

NICOLAMARIA SANESE. Invito il relatore ed il Governo ad illustrare i motivi che li hanno indotto ad esprimere parere negativo sull'emendamento 13.10. Dobbiamo tenere presente, infatti, che vi sono casi di funzionari dell'ENEA che ricoprono attualmente incarichi al di fuori dell'ente pur essendo rimasti legati ad esso. Per esempio, il dottor Moncaldi è direttore generale dell'ISPESL, ma risulta dipendente dell'ENEA collocato fuori ruolo. Se l'emendamento 13.10 venisse respinto, l'eventuale dipendente dell'ENEA membro del consiglio di amministrazione perderebbe qualsiasi rapporto con l'ente. Cito anche il caso dell'ingegner Zifferero, attualmente dipendente dell'ENEA collocato fuori ruolo, direttore dell'AIEA che quando terminerà il suo incarico tornerà all'ENEA. Del resto, abbiamo da poco approvato la riforma del CNR nel cui consiglio di amministrazione è prevista la presenza di ben cinque dipendenti con un trattamento analogo a quello previsto dall'emendamento 13.10.

MASSIMO SCALIA. Pessimo !

NICOLAMARIA SANESE. Tuttavia, lo abbiamo approvato all'unanimità e per non dare vita a trattamenti disomogenei occorre, a mio avviso, agire in tal senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchini ed altri 13.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MICHELE VISCARDI

PRESIDENTE. Poiché il presentatore dell'emendamento 13.7 è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento del relatore 13.3.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Per venire incontro alle preoccupazioni avanzate da qualcuno, dopo le parole « in aspettativa » si potrebbero aggiungere le parole « per la durata dell'incarico ».

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nel contratto di lavoro dei dipendenti dell'ENEA è previsto che dopo un anno di aspettativa scatti automaticamente il licenziamento, da qui la forte preoccupazione di tutti i dipendenti attualmente collocati fuori ruolo per l'approvazione di una norma di questo genere. Per questo motivo ribadisco l'invito al relatore a lasciare il testo così com'è.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Poiché non ritengo questo aspetto un cardine fondamentale della riforma dell'ENEA, ritiro il mio emendamento 13.3.

PRESIDENTE. Non possiamo votare l'articolo 13 nel suo complesso, poiché gli emendamenti sono stati approvati in linea di principio e devono essere inviati alle Commissioni competenti per il parere.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14

1. I diritti derivanti dall'invenzione industriale realizzata nello svolgimento del rapporto di lavoro, o, comunque, nella esecuzione di prestazioni a favore dell'ENEA in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Spetta all'inventore un equo premio per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza della invenzione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri, il consiglio di amministrazione dell'ente può essere sciolto, in caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del CIPE.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

3. Entro sei mesi dalla nomina del commissario devono essere ricostituiti gli organi di cui al comma 2.

L'onorevole Strada ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 15, comma 1, sostituire le parole *sentito il* con *previa delibera del*.
15.1

HUBERT CORSI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada 15.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testé apportata.

Poiché agli articoli 16 e 17 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

1. Il conto consuntivo dell'ENEA è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

(È approvato).

ART. 17.

1. Il controllo di legittimità sulla gestione dell'ENEA è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

1. I dipendenti dell'ENEA non possono assumere la carica di consigliere di amministrazione, liquidatore e sindaco di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'onorevole Strada ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 18, comma 1, aggiungere, in fine, le parole del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

18.1.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada 18.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

1. I dipendenti dell'ENEA possono essere, con il loro consenso, comandati a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali o comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, esteri o internazionali, o altri organismi di ricerca o unità di aziende industriali che ne facciano richiesta.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

1. L'ENEA provvede ai compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo di enti e privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in via preventiva i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di prove, analisi, controlli e certificazioni, richiesti da privati o da soggetti ed enti di diritto pubblico diversi dallo Stato, nonché i criteri per l'addebito degli

oneri relativi alle prestazioni di istituto effettuate dall'ente ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

3. Le delibere di cui al comma 2 sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'onorevole Strada ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 20, comma 3, in fine, aggiungere le parole e del Ministro dell'ambiente. 20.1.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada 20.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 20.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

1. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente è disciplinata da un regolamento di contabilità che deve tener conto della natura specifica dell'ente stesso e che è deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 21, prima del comma 1, inserire il seguente:

01. L'ENEA è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

21.1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 21.1, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Tale emendamento sarà inviato alla Commissione affari costituzionali per il parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

1. I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei programmi pluriennali dell'ENEA, approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 4, sono proposti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'ambiente.

2. Le somme stanziolate dalle leggi di finanziamento ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi per l'attuazione dei programmi pluriennali ai quali si riferiscono.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 22.
22.1.

Il Relatore.

All'articolo 22, comma 1, dopo le parole Ministro del tesoro aggiungere le seguenti e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

22.2.

Governo.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento del Governo 22.2.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 22.1 del relatore.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Il mio emendamento ha una duplice motivazione. Sulla base delle osservazioni della Commissione affari costituzionali, infatti, il comma 1 risulta pleonastico; il secondo comma, sarebbe invece molto utile, ma rappresenta una deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e tale aspetto è stato sottolineato anche dalla Commissione bilancio.

NELLO BALESTRACCI. La Commissione affari costituzionali non intendeva cancellare il primo comma, ma rimettersi ai procedimenti tipici instaurati dalla legge n. 400 del 1988. Mi rivolgo al Governo, pertanto, per sapere quali potrebbero essere gli effetti di una soppressione non tanto del secondo comma, quanto del primo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È evidente che i provvedimenti legislativi sono proposti dal Governo. A mio avviso, il punto centrale della questione è rappresentato dal comma 2 che sarebbe utile poter applicare. Tuttavia, vi è una norma di contabilità generale che non lo consente e, sulla base di tale precisazione, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno può impedire al Governo di proporre un disegno di

legge, ma la formulazione del testo rappresentava una sostanziale delega al Governo che viene riportata nell'ambito dei poteri di cui alla legge n. 400 del 1988. Pertanto, o prevediamo una tale delega o non è possibile condizionare il potere di proposta legislativa del Governo.

Ascoltati i chiarimenti intervenuti, pongo in votazione l'emendamento 22.1 del relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento del Governo 22.2.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

1. Sono abrogati l'articolo 16 della legge 11 agosto 1960, n. 933, nonché la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e la legge 5 marzo 1982, n. 84.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 23, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I regolamenti e gli altri atti normativi emanati in applicazione della legge 5 marzo 1982, n. 84, si applicano, in quanto compatibili, fino all'emanazione dei corrispondenti atti previsti dalla presente legge. Detta emanazione ha luogo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23.1.

Il Relatore

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART.

1. Al fine di assicurare all'ente i mezzi necessari per il personale e per il funzionamento delle infrastrutture è assegnato all'ENEA un contributo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per il finanziamento di accordi di programma tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ENEA ai sensi del precedente articolo 2, comma 2, lettera a), ivi compreso quello da stipularsi con l'ENEA e le regioni in attuazione dell'articolo 30, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per lo sviluppo di progetti in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico.

3. È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per il finanziamento di un accordo di programma tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e l'ENEA, ai fini del precedente articolo 2, comma 2, lettera a), finalizzato alle misure per la tutela del clima globale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Piano finanziamento ENEA ».

5. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « misure per la tutela del

clima globale » e le proiezioni dell'accantonamento « ENEA – progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

23.01.

Strada.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART.

1. Il Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero delle aree urbane, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'ambiente, conclude, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo di programma con l'ENEA, di durata decennale, al fine di realizzare uno o più progetti dimostrativi su alcune grandi città e su grandi reti di trasporto interurbano, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica specifica e il coefficiente di utilizzo dei mezzi di trasporto, la riduzione delle emissioni inquinanti, con particolare riferimento all'utilizzazione di mezzi di trasporto elettrici.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo di cui al comma precedente, valutato in lire 10 miliardi per il 1991, 20 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e in 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994-2000, si provvede:

a) per il 1991 mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 7733 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1991-93;

b) per il 1992 e il 1993 e per la somma di 10 miliardi per ciascun anno, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 7733 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1991-93 e per i rimanenti 10 miliardi per ciascun anno mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico »;

c) per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico ».

23.02.

Strada, Scalia, Testa Enrico, Felissari.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART.

1. L'articolo 20, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è abrogato.

2. L'articolo 24, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

«6. Nei casi di rinuncia dell'Enel ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici sentito l'Enel, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Enel, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge ».

23.04.

Strada.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART.

1. All'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 5. Limitatamente agli anni 1991 e 1992 l'integrazione tariffaria di cui al comma 3 per le imprese produttrici e distributrici può essere determinata secondo un criterio di calcolo basato sul rapporto tra i primi 15 milioni di Kwh venduti ed il totale dei Kwh venduti, imputando in tal caso i ricavi ed i costi variabili in relazione al predetto rapporto ed i costi fissi in misura maggiore e riconoscendo, per l'energia eccedente i primi 15 milioni di Kwh venduti, il contributo per l'onere termico relativamente all'energia prodotta termicamente, calcolato sulla base degli effettivi costi dei combustibili e dei relativi rendimenti termici, nonché gli effettivi costi sostenuti per l'acquisto di energia dall'Enel o da terzi ai sensi della normativa vigente in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica. Le imprese produttrici e distributrici possono optare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del bilancio di competenza, per il regime di integrazione tariffaria di cui al comma 3 ovvero di cui al presente comma ».

2. All'articolo 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito il comma 7 con il seguente:

« 7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1634, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni ».

23.06.

Napoli.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto. 1988, n. 40, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione e la contabilità del Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, istituito con provvedimento n. 15 del 1989 del Comitato interministeriale prezzi.

2. Sono poste a carico del bilancio dell'Enea le spese per il funzionamento del Comitato di cui al comma 1.

23.05.

Strada.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 pari a lire 50 miliardi per il 1991, lire 60 miliardi per il 1992 e lire 60 miliardi per il 1993 si fa fronte mediante corrispondente induzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 l'accantonamento « piano finanziamento ENEA » e quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, l'accantonamento « ENEA - progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

23.07.

Il Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 23.1.

GIUSEPPE FORNASANI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sull'emendamento del relatore 23.1 mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 23.1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Strada 23.01.

RENATO STRADA. L'articolo aggiuntivo 23.01 risulta di fatto assorbito dalle norme approvate in altra parte del provvedimento, anche se le procedure previste sono diverse.

Inoltre, alcune questioni in esso affrontate attengono alla materia trattata nella proposta di legge sul clima globale assegnata alla nostra Commissione in sede referente. Poiché nel corso della discussione svoltasi poco fa con riferimento a questa proposta la Commissione si è impegnata ad affrontare in tempi brevi la questione del clima globale, ritiro l'articolo aggiuntivo 23.01.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Strada ed altri 23.02.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Propongo ai presentatori di modificare la durata dell'accordo di programma da decennale a triennale.

RENATO STRADA. Sono d'accordo e si potrebbe anche lasciare ai ministeri competenti l'indicazione delle poste di bilancio per realizzarli.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Forse sarebbe meglio se l'onorevole Strada trasformasse il suo articolo aggiuntivo in un ordine del

giorno, altrimenti ci troveremmo ad aver già individuato per legge alcuni accordi di programma prima di aver definito la procedura relativa.

RENATO STRADA. Vorrei conoscere l'opinione del Governo in merito, anche perché l'accordo di programma previsto dall'articolo aggiuntivo 23.02 costituirebbe l'attuazione di una parte del PEN, quella relativa al problema dei trasporti soprattutto nelle grandi aree urbane, che in più di un'occasione abbiamo rilevato essere assente dalle discussioni in questa Commissione. Forse, una volta corretto nel senso di prevedere un accordo di programma triennale anziché decennale, potrebbe essere accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Con questo emendamento viene introdotto un obbligo ulteriore, non previsto nella legislazione vigente; si determina, pertanto, una spesa obbligatoria senza che ne venga specificata la relativa copertura. I cento miliardi stanziati per il 1992 e per il 1993 per il finanziamento di accordi di programma dell'ENEA, infatti, sono stati già assegnati in altra parte del provvedimento.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sugli accordi di programma possiamo avere l'opinione che vogliamo ed indubbiamente il settore individuato in questo emendamento merita la massima attenzione in quanto i trasporti rappresentano una delle principali forme di inquinamento. Ricordo, tuttavia, un articolo analogo sul risparmio energetico che fu bocciato dalla Commissione trasporti. Ritengo, pertanto, preferibile lasciare più spazio all'iniziativa dell'ENEA, eventualmente limitandoci ad approvare un atto di indirizzo. In tal modo superiamo anche la difficoltà di reperire i fondi necessari alla copertura finanziaria dell'emendamento.

RENATO STRADA. Ritiro l'articolo aggiuntivo 23.02.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Strada 23.04.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

RENATO STRADA. L'articolo aggiuntivo 23.04 nasce dalla constatazione di una certa difficoltà nel comprendere chi sia il soggetto al quale fare capo per stabilire la proroga delle concessioni, poiché gli articoli 20 e 24 della legge n. 9 fanno riferimento, rispettivamente, al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al ministro dei lavori pubblici. Abrogando l'articolo 20, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e modificando l'articolo 24 della stessa legge, nei casi di rinuncia dell'ENEL, il prolungamento della durata della concessione sarebbe disposto con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sanando il conflitto che potrebbe sorgere tra il Ministero dell'industria e quello dei lavori pubblici.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rimetto anch'io alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Strada 23.04.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Napoli 23.06.

Tale articolo aggiuntivo introduce alcune modifiche alle leggi n. 9 e n. 10. L'articolo 24 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 prevede la possibilità per le imprese minori, a seguito di rinuncia da parte dell'ENEL, di subentrare nella concessione di piccole derivazioni d'acqua facendo però riferimento all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque.

Per tale motivo, pur avendo stabilito questo diritto di prelazione, esso non è regolato in base alle condizioni riconosciute all'ENEL ma è sottoposto alla pro-

cedura ordinaria. In tal modo, diviene di fatto impossibile per le piccole imprese servirsi di questa possibilità.

Poiché per le piccole imprese riconoscemmo un bacino da servire non più in termini di quantità ma con riferimento alla definizione territoriale delle aree e consentimmo l'accesso alle piccole derivazioni d'acqua per fornire la possibilità di ridurre il ricorso alla produzione termica e far fronte ai fabbisogni dell'area servita, l'articolo aggiuntivo 23.06 integra la normativa in modo che quanto previsto dalla legge n. 9 del 1991 possa realmente verificarsi senza incorrere in una procedura autorizzatoria che vanifica le scelte operate dalla Commissione.

Ciò consentirà alle imprese minori di acquisire tali derivazioni riducendo la produzione termica e soddisfacendo le utenze territorialmente definite.

L'altra modifica concerne l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 che ai commi 3 e 4 regola le modalità di integrazione tariffaria e di riconoscimento di sovrapprezzi termici alle imprese minori immaginando di rendere non discrezionale il rapporto tra queste ultime e l'amministrazione dello Stato. Il regime precedente prevedeva una diversa procedura in base alla quale alle imprese elettriche minori che producevano fino a 15 milioni di Kwh annui poteva essere riconosciuta un'integrazione tariffaria mentre per quelle eccedenti tale quota erano previste integrazioni sul costo dei combustibili che abbiamo eliminato. Poiché fino a 15 milioni di Kwh con l'integrazione tariffaria si tenevano presenti i costi di gestione mentre oltre quella quota con l'integrazione del prezzo del combustibile si ricostituivano gli utili delle imprese minori, nel fare la nuova norma abbiamo cancellato questa integrazione e le aziende ne hanno chiesto il ripristino.

In merito sarebbe opportuno conoscere l'opinione del relatore e del Governo, dopo di che potremo votare l'articolo aggiuntivo in linea di principio e trasmetterlo alla Commissione bilancio per il parere; nel frattempo, prima di procedere all'approvazione definitiva, possiamo operare gli

ulteriori approfondimenti che si riterranno necessari.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

MASSIMO SCALIA. Non ricordo esattamente il contenuto del comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 10 del 1991, ma mi sembra che il limite di 15 milioni di Kwh prodotti si riferiscano a forme di energia tradizionale. Al di là degli aspetti di sanatoria che mi sembrano presenti in questa norma, vorrei capirne meglio il senso.

La legge n. 10 intendeva favorire alcune forme di produzione dell'energia attraverso fonti rinnovabili o produttrici di risparmio energetico; non mi è chiaro se la modifica proposta vada nella stessa direzione.

PRESIDENTE. A mio avviso il regime previsto dal comma 5, che l'onorevole Napoli propone di aggiungere all'articolo 7 della legge n. 10, è da considerarsi comunque temporaneo. Il riferimento ai 15 milioni di Kwh deriva dal fatto che questo limite era già fissato per le imprese minori; successivamente tale limite è stato portato a 20 milioni. Si è determinato in tal modo un doppio regime a seconda che le imprese avessero prodotto fino a 15 milioni di Kwh oppure ne avessero prodotti tra 15 e 20 milioni. Questa norma sopravvive per la parte di tempo nella quale le opportunità previste dalla nuova legge di sostituire la produzione termica con quella idroelettrica (anche per ciò che abbiamo consentito in termini di trasporto e di utilizzazione in altre aree) non sono ancora operative. Gli effetti della legge n. 10, infatti, si producono già nel 1991, mentre tutte le azioni previste dalla legge n. 9 per favorire l'uso delle fonti rinnovabili ancora non danno risultati.

MASSIMO SCALIA. Mi resta un dubbio derivante dal fatto che, in virtù delle

norme qui proposte, si va a centrare una fascia estremamente sottile di potenza installata, poiché si parla di impianti con 3 megawatt.

PRESIDENTE. Si parla di aziende minori che devono adeguare la loro potenza al bacino di utenza assegnato. Per questo tipo di imprese, infatti, abbiamo fissato dei vincoli territoriali in considerazione del fatto che i consumi crescono continuamente ed è assai difficile programmare le necessità di una determinata area.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Napoli 23.06, sul quale il relatore e il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Strada 23.05.

HUBERT CORSI, Relatore. Esprimo parere favorevole.

GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Strada 23.05, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 23.07.

GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del relatore 23.07, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta, in

attesa dell'espressione dei pareri di competenza delle Commissioni consultive sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche – a fini di sicurezza – di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri: « Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche – a fini di sicurezza – di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 29 marzo 1990.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 5 marzo scorso, aperta la discussione sulle linee generali, la Commissione aveva deciso su richiesta del relatore, di procedere ad una serie di incontri informali tra i gruppi per esaminare le questioni principali poste dal provvedimento pervenuto dal Senato.

In seguito a questo confronto il relatore ha elaborato il seguente nuovo testo:

ART. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Ispettorato tecnico, il Ministero dei trasporti – Ispettorato per la motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unità sanitarie locali possono avvalersi, per la effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali

iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, nel caso in cui non sia possibile, utilizzando il personale dipendente, programmare ed avviare accertamenti omologativi o di verifica periodica entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di esame del progetto, di collaudo o di ispezione straordinaria, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza dell'ispezione periodica.

ART. 2.

1. Gli interventi per i quali è possibile utilizzare gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 riguardano:

a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione effettuati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni;

b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato effettuati ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti di cui agli articoli 40, 328, 330, 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi organi, di cui agli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;

e) accertamenti su installazioni e impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1983.

ART. 3.

1. Su proposta dell'ISPESL, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità sono annualmente approvati elenchi separati distinti per ciascuno degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* *e)* e *f)* del comma 1, dell'articolo 2, di ingegneri e periti industriali abilitati allo svolgimento degli interventi di cui al medesimo articolo 2.

2. Per l'iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 è necessario che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti da almeno cinque anni negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali ovvero essere iscritti negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali ed aver svolto, anche cumulativamente, per almeno cinque anni l'attività professionale nel campo specifico alle dipendenze di una impresa costruttrice o installatrice;

b) aver conseguito l'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2.

3. Possono essere altresì iscritti agli elenchi di cui al comma 1 gli ingegneri ed i periti industriali che siano iscritti ai rispettivi albi professionali e che per almeno cinque anni, anche cumulativamente, abbiano prestato servizio, in ruoli corrispondenti al titolo professionale, presso una delle seguenti amministrazioni dello Stato o enti pubblici:

a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale — ruolo Ispettorato del lavoro;

c) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

d) presidi multizonali di prevenzione e unità sanitarie locali con servizi analoghi.

4. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 degli ingegneri e dei periti industriali di cui al comma 3 è ammissibile a condizione che gli stessi abbiano cessato il rapporto di lavoro con le amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici di cui al medesimo comma 3 ed abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 4.

5. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli interventi di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 2 gli ingegneri ed i periti industriali aventi i requisiti cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli interventi cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 gli ingegneri aventi i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Sono riservati agli ingegneri iscritti negli elenchi di cui al comma 1 gli accertamenti e le verifiche che riguardano:

a) generatori di potenzialità superiore a 6.000.000 kcal/h con pressione di esercizio superiore a 25 bar; scambiatori di superficie superiori a 250 mq. con pressione di esercizio superiore a 64 bar e apparecchi di accumulo termico di potenzialità superiore a 2.000.000 kcal/h con pressione superiore a 10 bar e temperatura massima di esercizio superiore a 183° C;

b) recipienti a pressione adibiti al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o disciolti con pressione superiore a 60 bar;

c) recipienti a pressione di vapore con p per V superiore a 750.000 bar per dm³ e pressione superiore a 25 bar;

d) recipienti a pressione di gas con p per V superiore a 750.000 bar per dm³ e pressione superiore a 25 bar;

e) apparecchi di sollevamento ed idroestrattori (progetti ed approvazioni di tipo).

8. Sono riservati agli iscritti negli elenchi di cui al comma 1 e che abbiano almeno dieci anni di servizio prestato, anche cumulativamente, presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui al comma 3, ovvero agli iscritti negli elenchi di cui al comma 1 che siano iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni, gli accertamenti e le verifiche che riguardano:

a) apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1975, aventi potenzialità superiore a 100.000 kcal/h;

b) recipienti a pressione di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni, di capacità superiore a 100 litri;

c) recipienti a pressione di classe c) di cui al capo I del titolo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974;

d) generatori di vapore con produttività superiore a 3 tonnellate/h;

e) ascensori e montacarichi aventi portata superiore a 320 kg o corda maggiore o eguale a 20 m;

f) impianti di terra con propria cabina di trasformazione di potenza elettrica superiore a 1.000 kW;

g) gru a ponte ed a cavalletto, con portata superiore a 50 tonnellate;

h) gru portuali;

i) gru a torre e derrick con portata massima superiore a 5 tonnellate;

l) gru mobili (autogru) con portata massima superiore a 20 tonnellate;

m) gru su autocarro con portata massima superiore a 5 tonnellate.

9. Previo conseguimento ai sensi dell'articolo 4 della specifica abilitazione possono essere incaricati di effettuare gli accertamenti e le verifiche sugli apparecchi di cui al comma 8 gli iscritti agli elenchi

di cui al comma 1 che maturino i requisiti di anzianità previsti dal medesimo comma 8.

ART. 4.

1. L'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2 è subordinata al superamento di un apposito esame, consistente in una prova orale ed in una prova pratica, secondo le modalità stabilite dall'ISPESL.

2. È istituita presso l'ISPESL una commissione esaminatrice per il rilascio dei titoli di abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 composta:

a) dal direttore del Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL che la presiede;

b) da due ingegneri designati rispettivamente dal Dipartimento tecnologie di sicurezza e dal Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL;

c) da due ingegneri designati rispettivamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dei trasporti e dal Ministero dei lavori pubblici;

d) da un ingegnere e da un perito industriale designati dalle unità sanitarie locali;

e) da due ingegneri designati dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

f) da due periti industriali designati dal Consiglio nazionale dei periti industriali.

3. Ai componenti della commissione di cui al comma 2 spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.

ART. 5.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ISPESL provvede:

a) ad indire gli esami per l'abilitazione di cui all'articolo 4;

b) a compilare i primi elenchi di cui all'articolo 3 ed a proporli ai Ministri competenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 per l'approvazione.

2. L'ISPESL provvede inoltre:

a) a curare la tenuta degli elenchi di cui all'articolo 3;

b) ad aggiornare annualmente gli elenchi di cui all'articolo 3 ed a proporli ai Ministri competenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 per l'approvazione;

c) a portare tempestivamente a conoscenza delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1 le cancellazioni dagli elenchi di cui all'articolo 3.

ART. 6.

1. La programmazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 è effettuata dalle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici competenti seguendo criteri di economicità e parametri di valutazione riferiti almeno alla casistica di interventi riferiti agli ultimi tre anni.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice ogni biennio una conferenza organizzativa per definire le linee di indirizzo e di programma ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6.

3. All'atto del ricevimento di ciascun incarico da parte delle amministrazioni dello Stato degli enti pubblici di cui all'articolo 1 l'incaricato, pena la decadenza, deve dichiarare:

a) di non aver collaborato, sotto nessuna forma, alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione

o manutenzione del o degli impianti per i quali riceve l'incarico;

b) di non avere rapporti professionali o anche commerciali, stabili o temporanei, con ditte operanti nel settore;

c) che svolgerà l'incarico ricevuto e consegnerà i relativi elaborati sui modelli, con le modalità ed entro i termini fissati dall'amministrazione dello Stato o dell'ente pubblico;

d) di essere in possesso della strumentazione necessaria per l'esecuzione corretta del servizio.

ART. 7.

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici interessati provvedono a liquidare, agli aventi diritto, apposito compenso contenuto nel limite del 90 per cento delle tariffe corrisposte dagli utenti per i relativi servizi, con provvedimenti da emettere entro 60 giorni dalla consegna degli elaborati tecnici.

ART. 8.

1. L'ISPESL procede, direttamente o su richiesta delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1, a sospensioni o cancellazioni degli iscritti negli elenchi nei casi in cui sussistano motivi di incompatibilità o di comportamento non deontologico o di ripetute inosservanze dei termini o delle modalità fissate dall'amministrazione.

ART. 9.

1. Le unità sanitarie locali devono provvedere esclusivamente a mezzo di operatori professionali da esse dipendenti ai sopralluoghi ed alle verifiche a seguito di incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio.

2. Le risultanze dei sopralluoghi di cui al comma 1 così come ogni notizia comun-

que ricevuta riguardante incidenti verificatisi nell'esercizio di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature di cui all'articolo 2 devono essere comunicate dalle unità sanitarie locali all'ISPESL per l'elaborazione statistica a livello nazionale.

ART. 10.

1. Per lo svolgimento degli interventi di manutenzione che riguardano gli apparecchi di cui all'articolo 2 le amministrazioni dello Stato e gli enti di cui all'articolo 1 possono avvalersi di imprese, singole o associate, aventi competenza tecnica specifica ed iscritte in un'apposita sezione del registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. I criteri, le modalità ed i requisiti tecnico-professionali per l'iscrizione all'apposita sezione del registro delle ditte o dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali per l'iscrizione all'apposita sezione del registro delle ditte o dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1 è espletato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

L'onorevole Bortolami ha facoltà di illustrarlo.

BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore. Prima di illustrare il contenuto del nuovo testo emerso dagli incontri informali con i gruppi, vorrei premettere che si è registrata la difficoltà di pervenire ad una posizione chiara e definitiva sulle questioni oggetto di approfondimento. Per questo motivo, considerato anche il notevole ritardo da parte del Governo nell'esercitare la delega a realizzare un testo unificato in

materia di sicurezza, quello al nostro esame può considerarsi, in un certo senso, un provvedimento tampone.

In mancanza di una sistemazione generale della disciplina, qualunque norma ulteriore rischia di contenere imperfezioni e di creare contraddizioni. Rispetto al testo del Senato, comunque, abbiamo introdotto una serie di modifiche sostanziali, senza però intervenire sui compiti che l'altro ramo del Parlamento ha assegnato ai professionisti iscritti negli elenchi. Le correzioni introdotte hanno l'obiettivo di eliminare una disparità da noi rilevata tra i liberi professionisti, che per ottenere l'iscrizione negli elenchi dovevano essere assoggettati ad una serie di prove, ed i dipendenti di enti pubblici.

Vorrei anche ribadire, come è già stato detto al Senato, che il provvedimento al nostro esame è da considerarsi urgente poiché siamo di fronte a centinaia di migliaia di richieste inevase di collaudi di impianti tecnici, attualmente di pertinenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e delle unità sanitarie locali. Il ritardo nelle effettuazioni di questi controlli comporta evidentemente anche un ritardo nel funzionamento degli impianti realizzati, considerato che gli organi attualmente incaricati di svolgerli sono in grado di espletarne non più del 20-30 per cento del totale.

La proposta di legge propone l'istituzione di un elenco nazionale di ingegneri e periti industriali, che abbiano una patente di abilitazione rilasciata in seguito al superamento di un esame di Stato, i quali possano stabilire contratti di collaborazione con le USL e con i comandi provinciali dei vigili del fuoco per effettuare una serie di controlli di pertinenza di questi organismi. In tal modo si ritiene di poter esaudire, nel giro di poche stagioni, il gran numero di richieste di collaudi inevase.

Vengo ora al contenuto del nuovo testo.

All'articolo 2, avevamo aggiunto un punto f), nel quale si richiamava la legge n. 46 del 1990: abbiamo ritenuto di abolirlo, data la sussistenza di una possibile confusione con le previsioni di altre norme.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul comma 7 dell'articolo 3, che prevede la riserva agli ingegneri iscritti negli elenchi di cui al comma 1 dello stesso articolo di alcuni accertamenti e verifiche. Dopo aver approfondito questo aspetto, ho notato che vi è una disposizione relativa al non più esistente consiglio tecnico della ANCC, ora ISPEL, che definiva già allora alcuni limiti funzionali riguardanti la categoria dei periti. Sulla scorta di questa disposizione che risale al 1978 i limiti operativi indicati sono ora sostituiti con altri.

Una delle modifiche sostanziali che abbiamo apportato alla proposta di legge in esame è la seguente: poiché si prevede che ad effettuare i collaudi siano tecnici professionisti, devono essere gli stessi ad occuparsi anche della manutenzione e della verifica straordinaria degli impianti, perché sarebbe abbastanza contraddittorio immaginare che i collaudi degli impianti siano affidati a professionisti scelti, mentre le verifiche degli stessi sono lasciate alla concorrenza della piazza. Pertanto, abbiamo reso necessaria l'istituzione, presso le camere di commercio, di albi particolari di artigiani che operino singolarmente, oppure in consorzi o società, abilitati allo scopo che ho ricordato.

L'ultimo problema è relativo alla possibilità che, una volta che le unità sanitarie locali ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco siano in grado di accedere alla collaborazione di questi professionisti, diminuisca il loro impegno nei collaudi. Abbiamo ritenuto di indicare la soglia oltre la quale gli impegni delle USL non potranno andare con riferimento alla casistica degli ultimi tre anni (articolo 6, comma 1). Raccogliendo il suggerimento del collega Strada, abbiamo poi inserito un ulteriore comma (articolo 6, comma 2) dove si afferma che il ministro dell'industria, di concerto con quello della sanità e con il ministro del lavoro e d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, indice ogni biennio una conferenza organizzativa per definire le linee di indirizzo e di programma ai fini

di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6.

Per quanto riguarda l'elenco delle ditte professionali che andranno ad effettuare le manutenzioni straordinarie e le verifiche disposte dalla legge per gli impianti soggetti a collaudo, è demandato al ministro dell'industria l'incarico di emanare un regolamento di attuazione concernente i criteri, le modalità ed i requisiti tecnico-professionali per l'iscrizione all'apposita sezione del registro delle ditte o dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1 dell'articolo 10. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato dalle commissioni istituite in base alla legge n. 46 del 1990.

RENATO STRADA. Collegli, anche se a prima vista il provvedimento in questione potrebbe sembrare di rilevanza minore rispetto a tanti altri, ritengo che in realtà esso abbia grande peso e significato, riguardando la sicurezza dei cittadini. È noto, infatti, che il numero delle chiamate per i controlli sulla sicurezza degli impianti è superiore alla capacità di risposta della pubblica amministrazione, la quale inoltre non è incentivata ad agire perché si tratta di un ruolo di certificazione, impianto per impianto, che non le è proprio. La pubblica amministrazione, infatti, dovrebbe occuparsi soltanto a campione dei controlli sulla sicurezza degli impianti, affidando alle ditte installatrici il ruolo che loro spetta e che le normative europee e la cultura legislativa ovunque affidano ai privati.

Il rischio che corriamo con l'approvazione del provvedimento in esame è però quello di indurre l'effetto opposto, cioè l'inattività della pubblica amministrazione. Di qui l'idea accolta dal relatore che la quantificazione delle eccedenze venga definita da una conferenza di servizi indetta annualmente dalla pubblica amministrazione.

Questa proposta di legge dovrebbe anche contribuire a ridurre il fenomeno perverso per cui il pubblico amministratore, come ho già detto, non è incentivato a svolgere i controlli dovuti che, se effettuati

come libero professionista, gli garantirebbero cospicui profitti.

Si tratta, lo ripeto, di una materia piuttosto delicata strettamente connessa con la sicurezza dei cittadini nell'utilizzazione degli impianti e con il controllo energetico ed ambientale. Ecco perché questo provvedimento definito tampone, se non circoscritto in precisi limiti temporali, rischia di dare la stura ad una serie di gravi pericoli.

È stata da tutti ravvisata la necessità di una revisione globale della materia e, per certi versi, dei contenuti della proposta di legge. Tutto ciò mi induce a ritenere necessaria una discussione puntuale che registri l'attenzione di tutti i membri della Commissione. Ritengo infatti — si tratta, tuttavia, di una questione che riprenderò dopo aver ascoltato gli altri interventi — che si potrebbe addirittura giungere alla decisione di rinviare l'approvazione del provvedimento al momento in cui ci troveremo in un differente contesto. Rimando tuttavia tale questione al momento in cui i rappresentanti degli altri gruppi si saranno espressi auspicando, nel caso si decidesse di proseguire nella discussione, l'inserimento di garanzie in merito ai compiti specifici ed alla quantificazione delle eccedenze, trattandosi di problemi la cui soluzione verrebbe affidata dal provvedimento ai professionisti privati.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore*.
Comprendo l'obiezione sollevata dall'onorevole Strada in merito all'opportunità di un intervento legislativo in attesa che il Governo predisponga la legge quadro di riferimento, attesa da oltre vent'anni. Il rischio, però è di rinviare *sine die* la soluzione di un problema che assilla da diversi anni il mondo produttivo con riferimento alla sicurezza degli impianti e ai collaudi posti in essere dagli organi dello Stato e da chi si ritiene possa sostituirli nel caso essi non siano in grado di agire in tal senso.

L'onorevole Strada ha fatto riferimento ad una conferenza annuale e certo questo aspetto può essere recepito; inoltre, potrebbero essere meglio precisati e definiti i

compiti di tale conferenza prevedendo la possibilità di interrompere dopo tre o quattro anni la collaborazione esterna. Se è vero, infatti, che ci troviamo di fronte ad un arretrato che gli uffici non riescono a smaltire, è certo che nel giro di alcuni anni il problema potrà essere risolto.

LUCIANO RIGHI. In considerazione della delicatezza del tema sollevato dall'onorevole Strada, al quale il relatore ha già fornito alcune risposte, propongo di rinviare il seguito della discussione che necessita, a mio avviso, di ulteriori approfondimenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge sia rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge Scotti Virginio ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744); Bianchini ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Scotti Virginio, Seppia, Del Bue e Fincato: « Norme a favore delle industrie fonografiche »; Bianchini, Salerno, Bellocchio, Caria, Serrentino, Lusetti, Sanese, Righi, Rojch, Orsenigo, Donazzon, Corsi, Balestracci, Bortolami, Sangalli, Manzolini, Fiandrotti, Cellini, Capacci, Diglio, Castagnetti Pierluigi, Alessi, Napoli, Casini Pierferdinando, Pumilia, Merloni, Casati, Carelli e Orsini Bruno: « Norme a favore delle industrie fonografiche ».

L'onorevole Napoli ha facoltà di svolgere la relazione.

Vitto NAPOLI, *Relatore*. Trattandosi della prima seduta dedicata all'esame in sede legislativa di questo provvedimento, forse è utile ripercorrerne brevemente la storia.

Si tratta di un istituto legislativo già in vigore in molti paesi europei, sia pure non in forma identica, che affronta i problemi di un settore delicato nel quale si intrecciano i diritti di un considerevole numero di soggetti, autori, produttori ed interpreti, ai quali la pirateria audio e video, che sia commessa o meno a scopo di lucro, arreca un danno evidente. Tale danno incide fortemente sul reddito di tali soggetti e sull'industria collegata a questa attività, determinando difficoltà di investimento, le cui conseguenze si ripercuotono su un gran numero di lavoratori.

Le proposte di legge all'ordine del giorno recano norme a favore delle industrie fonografiche e tendono a reperire, sia pure non a carico dello Stato, le risorse necessarie per compensare i danni e per stimolare investimenti nel settore.

Si tratta di una normativa che ha avuto un lungo iter di discussione, poiché le prime proposte di legge in materia risalgono alla precedente legislatura. L'esame in sede referente è stato in particolare molto complesso. La Commissione, infatti, è giunta all'approvazione di un testo unificato nella seduta del 5 aprile 1990, dopo un lungo approfondimento in seno al Comitato ristretto delle questioni più controverse della disciplina, come quelle riguardanti i compensi per i diritti per le registrazioni non a scopo di lucro.

Su tale testo unificato sono intervenuti i pareri favorevoli della I e della XI Commissione, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che venisse precisato che all'istituzione e al funzionamento dell'IMAIE si provvedesse senza oneri a carico del bilancio dello Stato e che la promozione del disco nelle scuole avvenisse attraverso il Ministero della pubblica istruzione. La Commissione bilancio ha altresì subordinato il parere favorevole alla condizione che venissero soppressi gli articoli 9 (promozione all'estero del prodotto discografico nazionale), 10 (ammissione delle imprese fonografiche al credito a medio e lungo termine prestato dalla sezione autonoma per il credito teatrale della BNL) e

12 (parificazione delle tariffe postali per la spedizione dei fonogrammi a quelle in vigore per i libri), nella considerazione che essi avrebbero comportato oneri per il bilancio dello Stato non quantificati e privi di copertura finanziaria.

La Commissione quindi, preso atto di tale parere, al cui adeguamento era peraltro subordinato l'assenso del Governo necessario al trasferimento in sede legislativa, ha ripreso l'esame in sede referente del testo unificato e nella seduta del 24 gennaio 1991 ha adeguato il testo ai pareri intervenuti, richiedendone nuovamente il trasferimento in sede legislativa ai fini di una definitiva approvazione; trasferimento che è intervenuto, appunto, il 14 marzo 1991.

Il testo unificato delle proposte di legge licenziato in sede referente stabilisce all'articolo 1 l'equiparazione della musica registrata su disco, e supporti analoghi, al libro, quale strumento di diffusione culturale e come bene di interesse nazionale. Tale articolo dispone altresì l'inquadramento delle imprese di produzione fonografica nel settore industriale, anche al fine dell'accessibilità alle agevolazioni previste per tale settore.

L'articolo 2 impone in capo ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni radiotelevisive il rispetto degli obblighi previsti da leggi e convenzioni internazionali in materia di opere di ingegno, di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

L'articolo 3 disciplina l'utilizzazione secondaria dei fonogrammi da parte delle radiotelevisioni, l'onerosità di tale utilizzazione, nonché le relative sanzioni alle violazioni del corretto utilizzo dei fonogrammi.

L'articolo 4 ha per oggetto l'introduzione di un prelievo (*royalty*) sul prezzo di vendita al rivenditore posto sui nastri o strumenti analoghi di registrazione (musicassette e videocassette vergini) e sugli apparecchi di registrazione, quale compenso per il diritto di registrazione non a scopo di lucro (la cosiddetta « copia privata »). Il compenso è fissato nella misura del 10 per cento per le musicassette, del 5

per cento per le videocassette, del 5 per cento per gli apparecchi di registrazione audio e del 3 per cento per gli apparecchi di registrazione video.

Le somme prelevate sulle musicassette e sugli apparecchi di registrazione audio sono corrisposte alla SIAE, la quale provvede a ripartirle per il 50 per cento agli autori e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi; anche tramite le loro associazioni di categoria, i quali, a loro volta, corrispondono il 50 per cento del compenso ad essi attribuito agli artisti, interpreti o esecutori. Le somme prelevate dalle videocassette e dagli strumenti di registrazione video sono ugualmente corrisposte alla SIAE, la quale provvede a ripartirle per un terzo agli autori e per due terzi ai produttori di videogrammi i quali ultimi, a loro volta, corrispondono il 50 per cento del compenso ad essi attribuito agli artisti interpreti o esecutori.

La corresponsione agli artisti interpreti o esecutori delle somme ad essi spettanti quale compenso per i diritti di registrazione non a scopo di lucro avviene per il tramite dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), il quale entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge presenterà domanda per il riconoscimento quale ente morale (articolo 5). I compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sulla base della presente legge sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o di videogrammi o dalle loro associazioni di categoria, e sono erogati secondo le modalità previste dall'articolo 6. Analogamente si provvede, secondo quanto previsto dall'articolo 7, per quanto concerne i compensi maturati dagli artisti interpreti o esecutori ai sensi della legge sul diritto d'autore (articolo 73, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni) e non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 8 prevede inoltre che i compensi relativi ai diritti di cui non sono individuabili i titolari sono devoluti all'IMAIE il quale li utilizza per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di

promozione, formazione e sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.

L'articolo 9 prevede, infine, l'emanazione di apposite disposizioni da parte del ministro della pubblica istruzione per incentivare l'accesso del disco nella scuola, quale mezzo di diffusione culturale e di ausilio educativo, determinandone i criteri ed i programmi.

Il tempo trascorso dall'approvazione in sede referente del testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno (24 gennaio 1991) ha consentito di approfondire il contenuto del provvedimento e di valutarne in modo più compiuto l'impatto sulla realtà produttiva, anche alla luce dei dati aggiornati sui diritti riscossi dalla SIAE, dati che costituiscono un riferimento per le percentuali della *royalty* prevista dalla legge. Partendo da queste premesse si prospetta pertanto l'opportunità di procedere a talune modifiche del testo approvato, soprattutto con riferimento all'articolo 4 concernente il diritto per le registrazioni non a scopo di lucro.

Il compenso per i diritti per le registrazioni non a scopo di lucro in base al citato articolo 4 spetta ai produttori di fonogrammi e a quelli di videogrammi e, quindi, agli autori e agli artisti interpreti o esecutori. Ora, mentre occorre osservare che la categoria dei « produttori di videogrammi » costituisce un nuovo genere per l'ordinamento — benché già conosciuta in altri ordinamenti come quello francese —, intendendosi per produttore di videogrammi colui il quale incide anche in modo originario l'opera sulla videocassetta o supporto analogo; è necessario altresì evidenziare la mancata considerazione tra gli aventi diritto dei produttori originari di opere audiovisive (in genere i produttori di film su pellicola e simili), i quali concedono lo sfruttamento del diritto di riproduzione dell'opera su videocassetta o supporti analoghi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei compensi nel settore video, occorre aver presente il modo in cui sono disciplinati, secondo la normativa vigente i rapporti tra produttori di opere audiovisive, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori.

L'articolo 45 della legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore stabilisce che l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa entro i limiti indicati negli articoli successivi. Sono invece lasciate agli accordi tra le parti le determinazioni dei compensi per gli autori e gli artisti interpreti o esecutori.

Fatta salva la disciplina sul diritto di autore, sembrerebbe opportuno, dunque, adeguare il provvedimento all'ordine del giorno alla normativa già vigente anche per la parte aggiuntiva costituita dal prelievo della *royalty*. In questa direzione si dovrebbe perciò modificare il comma 5 dell'articolo 4, conseguentemente modificando anche il riparto dei compensi prelevati, una parte dei quali potrebbe essere destinata all'IMAIE per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad esso assegnati.

Sempre per il settore video, è necessario riconsiderare le modalità di ripartizione del prelievo sulla parte per così dire del *software*, costituita dalle videocassette e da supporti analoghi, e quella dell'*hardware*, costituita dai videoregistratori e dagli altri apparecchi di videoregistrazione. La ragione iniziale di tale distribuzione della *royalty* sia sul *software* sia sull'*hardware* era giustificata dall'esigenza di ripartire il costo finale per il consumatore su più prodotti, così da rendere meno oneroso il necessario incremento del prezzo di rivendita. Tuttavia, approfondendo ulteriormente anche attraverso una simulazione l'impatto delle percentuali di prelievo sul settore video sembrerebbe opportuno limitare la *royalty* al *software*, sia perché la possibilità di duplicazione senza scopo di lucro attraverso uno stesso apparecchio appare ancora limitata sul mercato dei videoregistratori, sia perché la copia privata ottenuta attraverso la trasmissione televisiva non danneggia gravemente i produttori e gli autori che sono comunque in parte remunerati attraverso il rapporto di concessione dello sfruttamento televisivo.

Vi sono quindi degli aggiustamenti formali da apportare al testo che riguardano, tra l'altro, l'articolo 7 (in riferimento ai compensi maturati e non distribuiti), dal

quale occorre espungere la categoria dei produttori di videogrammi i quali, in base alla normativa vigente, nulla debbono ripartire agli artisti interpreti o esecutori, dal momento che il loro rapporto è regolato per via contrattuale.

Signor presidente, onorevoli colleghi, ritengo di aver indicato gli elementi fondamentali dai quali dovrà prendere avvio la discussione su un testo legislativo ormai « antico », rispetto alla cui formulazione — ripeto — preannuncio la presentazione di una serie di proposte emendative.

Concludo, auspicando che la Commissione pervenga sollecitamente all'approvazione della nuova normativa in materia di industrie fonografiche, da lungo tempo attesa dalle categorie interessate.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Napoli per l'ampia relazione che ha op-

portunamente sintetizzato le questioni emerse nel corso dell'esame in sede referente.

Il seguito della discussione delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 17 luglio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO